

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.93 del 29/07/2020

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 28/06/2021

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 05/04/2022

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE

- Art. 1 - OGGETTO**
- Art. 2 - NATURA DEL TRIBUTO**
- Art. 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**
- Art. 4 - BASE IMPONIBILE**
- Art. 5 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**
- Art. 6 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO**
- Art. 7 - SOGGETTO ATTIVO**
- Art. 8 - SOGGETTI PASSIVI**
- Art. 9 - OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE**
- Art. 10 - CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE**
- Art. 11 - ESCLUSIONI**
- Art. 12- ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**
- Art. 13 - SCUOLE STATALI**
- Art. 14 - RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**
- Art. 15 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**
- Art. 16 - RIDUZIONI PER RICICLO**
- Art. 16bis - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO**
- Art. 17 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**
- Art. 18 - RIDUZIONI ESERCIZI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI**
- Art. 19 - AGEVOLAZIONI**
- Art. 20 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**
- Art. 21 - PIANO FINANZIARIO**
- Art. 22 - TRIBUTO GIORNALIERO**
- Art. 23 - TRIBUTO PROVINCIALE**
- Art. 24 - VERSAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO**
- Art. 25 - DICHIARAZIONE**
- Art. 26 - ACCERTAMENTO**
- Art. 27 - FUNZIONARIO RESPONSABILE**
- Art. 28 - SANZIONI**
- Art. 29 - RISCOSSIONE COATTIVA E CONTENZIOSO**
- Art. 30 - NORME TRANSITORIE**
- Art. 31 - NORME FINALI E DI RINVIO - ENTRATA IN VIGORE**

Art. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, nel Comune di Montecatini, a norma dell'art. 1 L. 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - NATURA DEL TRIBUTO

1. Il tributo comunale sui rifiuti è destinato a coprire integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.
2. Per le utenze domestiche, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Anche in mancanza dei suddetti presupposti, l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume dalla data di acquisizione della residenza anagrafica e finché questa situazione permane.
3. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli Enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche Autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4 - BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani domestici e non domestici. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile, anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al punto precedente.
2. Non è assoggettabile al tributo la superficie dei locali con altezza inferiore ad 1,50 metri.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. Una volta attuate le disposizioni di cui al comma 1, il Comune informa i contribuenti sulle nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 5 - OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno relative alle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 25 decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
3. Le variazioni saranno di regola conteggiate a conguaglio.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri in modo incontrovertibile e con idonea documentazione la data di effettiva perdita di disponibilità dei locali, come, a titolo esemplificativo:
 - a) se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di denuncia o comunque in presenza di locazione con contratto registrato;
 - b) la dimostrazione dell'avvenuta cessazione dell'utenza per la fornitura di energia elettrica intestata allo stesso contribuente/coobbligato;
 - c) la risoluzione regolarmente presentata all'Agenzia delle Entrate.

Art. 6 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI RIFERIMENTO

1. Il Consiglio Comunale approva le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; le tariffe devono essere determinate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.
5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica, e applicate ai soggetti passivi sulla base dell'inserimento di questi ultimi all'interno della fascia corrispondente. L'Amministrazione Comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ogni fascia d'utenza, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.
6. All'interno di ogni fascia di utenza, determinata ai sensi del comma precedente, l'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ogni categoria, così come disciplinato dagli allegati 1 e 2 del D.P.R. 158/1999, quindi mediante l'applicazione dei coefficienti ivi previsti.
7. Le pertinenze delle civili abitazioni, costituite da autorimesse, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati a un indirizzo diverso dall'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.

Art. 7 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di Montecatini Terme sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 8 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come individuati all'art. 3.
2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata prevista non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 9 - OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE

1. Per tutte le utenze domestiche, alloggi e locali che ne costituiscono pertinenza, condotte da persone fisiche che hanno la residenza anagrafica nel territorio comunale, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
3. Per le abitazioni e relative pertinenze prive di contratti attivi individuali di fornitura dei servizi pubblici di rete, tenute a disposizione da soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del Comune di Montecatini Terme, si assume, come numero degli occupanti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, quello di una unità. Tale circostanza deve essere dichiarata, a pena di decadenza, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, di cui al successivo articolo 25.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), si assume come numero degli occupanti quello dichiarato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza o ulteriori rilevazioni.
5. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 25, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
6. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

ART. 10 - CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle 30 categorie di attività di cui alle tabelle 3a) e 4a) allegata al D.P.R. 158/1999, e successive modificazioni.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie e a quanto risultante dall'iscrizione alla **CC.II.AA** o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o dai pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA o all'attività svolta. In caso di divergenza si farà riferimento all'attività effettivamente svolta, che potrà essere accertata con sopralluogo effettuato dall'Ufficio Ambiente del Comune.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria (D.P.R. 158/1999) sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le attività e relative superfici facenti parte del medesimo compendio ed è riferita all'attività prevalente determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
6. Le attività cessate, i cui locali risultano idonei alla produzione di rifiuti in quanto non privi di mobili e suppellettili oppure con l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, possono essere inseriti nella categoria tariffaria relativa ai magazzini senza vendita diretta, dietro preventiva presentazione al Settore Tributi, a pena di decadenza, di apposita dichiarazione di variazione con decorrenza dalla data di presentazione della medesima. La cessazione deve risultare altresì da comunicazione all'Ufficio SUAP del Comune.
7. La sospensione dell'attività non dà diritto al cambio tariffario, rimanendo i locali inquadrati nella categoria tariffaria di appartenenza.

Art. 11 - ESCLUSIONI

1. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 C.C. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
2. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari classificate come domestiche prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti individuali attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) locali destinati esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e) le unità immobiliari inutilizzabili per le quali sussistano documenti abilitativi edilizi, limitatamente al periodo dalla data di inizio alla data di fine lavori, purché entrambe comunicate all'Area Governo del Territorio del Comune;
 - f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - h) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e di attività connesse ad essa insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece soggette a tassa le parti abitative delle costruzioni rurali nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola anche se risultino ubicati sul fondo agricolo.
3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di

variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

4. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamenti, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

**Art. 12 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI
NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITÀ	DETASSAZIONE
Falegnamerie	30%
Officine lavorazione materiali ferrosi	30%
Auto carrozzerie	50%
Auto officine per la riparazione veicoli	30%
Auto officine di elettrauto	30%
Gommisti	30%
Distributori di carburante	30%
Lavanderie	30%
Verniciatura	50%
Fonderie	70%
Autolavaggio	30%
Tipografie	20%
Laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario	20%
Locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento	30%
Ospedali, case di cura e di riposo	30%
Cantine e frantoi con carattere artigianale/industriale	50%
Laboratori fotografici	30%

Per eventuali altre attività non considerate nel precedente elenco si fa riferimento a criteri di analogia.

3. Per usufruire dell'esclusione i contribuenti devono indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo articolo 25 ed a fornire idonea documentazione comprovante la continuativa e prevalente produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti. In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esclusione non potrà aver effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione. La richiesta di cui sopra dovrà essere accompagnata da: contratti di smaltimento, copia dei formulari di trasporto dei rifiuti e dei relativi registri di carico e scarico, adeguati elaborati planimetrici, in genere alle scale 1:200 - 1:500, ma comunque con specificazione della scala di rappresentazione grafica, recanti l'indicazione dei diversi reparti e/o porzioni che diano luogo a distinte tipologie di rifiuto, tali da consentire il computo delle superfici di formazione di rifiuti urbani, e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali. La detassazione troverà applicazione a seguito di esame della documentazione da parte del gestore del servizio. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune.

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente come specificato al comma 1 rifiuti speciali. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito e lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfetarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

Nel caso di magazzini di cui al comma 4, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.

Art. 13 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla L. 31/2008.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del precedente comma è sottratta dal costo del servizio che deve essere coperto con la tassa rifiuti.

Art. 14 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Annualmente, in sede di determinazione tariffaria, è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della tariffa

complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale commisurata alle risultanze della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 1% e un massimo del 5%.

2. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni e relative pertinenze, così come definite dall'art. 817 del Codice Civile, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%;
 - b) abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo (la visura catastale deve riportare apposita annotazione per l'identificazione degli stessi): riduzione del 20%;
 - d) unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di due terzi.
3. Le riduzioni di cui al comma precedente competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione.
4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10% sulla quota variabile. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione comprovante la disponibilità dell'apposito contenitore.
5. Le richieste sono valide anche per gli anni successivi. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione delle riduzioni di cui al presente articolo entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 15 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare di pubbliche autorità.
3. La riduzione compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile: del 10% alle strutture ricettive con apertura annuale non superiore a 246 giorni nell'anno solare; del 15% alle strutture ricettive con apertura annuale non superiore a 215 giorni nell'anno solare.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai pubblici esercizi di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande e ai locali di pubblico spettacolo, escluse le chiusure infrasettimanali.
6. La richiesta di riduzione di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata annualmente, all'Ufficio Tributi e all'Ufficio Suap, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, su apposito modello predisposto dal Comune nel quale devono essere dichiarati i periodi di apertura. Eventuali variazioni devono essere dichiarate ai suddetti uffici entro il 20 gennaio dell'anno

successivo a quello nel corso del quale è intervenuta la variazione e comunque non oltre il 1° marzo.

Il costo delle riduzioni previste ai precedenti punti 4 e 5 del presente articolo è inserito nel piano economico finanziario (PEF).

7. La Polizia Municipale dovrà provvedere ad effettuare controlli a campione nella misura minima dell'80% delle richieste annualmente prodotte.

Art. 16 - RIDUZIONI PER IL RICICLO

1. Ai produttori di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, flussi di rifiuti generati dalla propria attività sono concesse riduzioni della quota variabile della TARI, proporzionali alla quantità di rifiuti urbani per le quali il produttore dimostri, mediante specifica documentazione, il conferimento di detti rifiuti presso impianti autorizzati.
2. Per "riciclaggio" ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del D- Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 1° febbraio dell'anno successivo a quello per cui si richiede la riduzione, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alle superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 50% della quota variabile.
4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando, a pena di decadenza, l'apposito modulo, entro il 1° febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. Il suo riconoscimento opera a condizione che l'Ufficio Ambiente del Comune, verificata la documentazione prodotta, quantifichi l'esatto ammontare della riduzione e lo comunichi formalmente all'Ufficio Tributi che provvederà all' applicazione della medesima.

Art. 16bis - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla

medesima al suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 1° febbraio dell'anno successivo a quello per cui si richiede la riduzione, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali con decorrenza dall'anno successivo.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art. 17 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, come segue:
 - a) al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 400 metri e 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, al punto di confluenza fra la proprietà privata e quella pubblica;
 - b) al 30% per le utenze poste a una distanza superiore ai 1.000 metri dal più vicino punto di conferimento, al punto di confluenza fra la proprietà privata e quella pubblica.Si considerano comunque ubicate in zone servite tutte le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. In sede di presentazione della dichiarazione, il contribuente è tenuto ad evidenziare il verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, la sussistenza delle quali sarà verificata dal gestore del servizio.

Art. 18 - RIDUZIONI ESERCIZI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI

1. Sono concesse agevolazioni in caso di svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi, in considerazione dei disagi derivati alle attività produttive operanti nella zona (Art. 1 - comma 86 - Legge 28 dicembre 1995 n. 549).
2. Hanno diritto alla riduzione i titolari di esercizi commerciali e artigianali situati nella zona preclusa al traffico a causa di svolgimento di lavori di pubblica utilità.
3. Per beneficiare della suddetta agevolazione occorre essere titolare di un'attività commerciale o artigianale. In aggiunta, rientrano tra i soggetti agevolabili anche i titolari di quelle attività

assimilabili alle attività commerciali/artigianali perché basate anch'esse sul richiamo della clientela, per i quali, nel periodo di realizzazione dei lavori, risulta penalizzata la visibilità.

4. Per ottenere la riduzione Tari gli interessati debbono presentare domanda in carta semplice con l'indicazione dei dati identificativi della ditta avente diritto, il codice fiscale, gli identificativi catastali degli immobili e l'attività svolta nella zona interessata dai lavori all'ufficio tributi del Comune successivamente al verificarsi delle condizioni, ovvero durata dei lavori protratta per più di sei mesi, e comunque entro il termine di presentazione della denuncia per l'anno di competenza.
5. La riduzione nella misura stabilita del 15% della quota fissa e della quota variabile, è calcolata sull'importo dovuto per il periodo di riferimento. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

ART. 19 - AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, legge 147/2013, il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Le agevolazioni previste nel presente articolo, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
2. L'esenzione dalla tassa è accordata ai cittadini residenti nel Comune nei casi in cui si verificano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
 - a) i componenti il nucleo familiare e gli eventuali altri occupanti l'unità abitativa non possiedono a titolo di proprietà o di altro diritto reale, su tutto il territorio nazionale, anche in quota parte, alcuna unità immobiliare iscritta al catasto fabbricati;
 - b) i componenti il nucleo familiare e gli eventuali altri occupanti non possiedono a titolo di proprietà o di altro diritto reale, su tutto il territorio nazionale, anche in quota parte, terreni a vocazione edificatoria;
 - c) i componenti il nucleo familiare e gli eventuali altri occupanti non possiedono a titolo di proprietà o di altro diritto reale, su tutto il territorio nazionale, anche in quota parte, terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2.135 C.C.);
 - d) che il nucleo familiare e gli eventuali altri occupanti si trovi in una situazione di disagio economico-sociale tale che l'indicatore I.S.E.E. non sia superiore a € 4.000,00.
3. La riduzione della tassa (quota fissa e quota variabile) in misura del quaranta per cento è accordata ai cittadini residenti nel Comune nei casi in cui si verificano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
 - a) i componenti il nucleo familiare e gli eventuali altri occupanti non possiedono a titolo di proprietà o di altro diritto reale, su tutto il territorio nazionale, anche in quota parte, altro fabbricato ad eccezione dell'abitazione principale, classificata o classificabile al catasto nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, o A/6, e delle relative pertinenze;
 - b) i componenti il nucleo familiare e gli eventuali altri occupanti non possiedono a titolo di proprietà o di altro diritto reale, su tutto il territorio nazionale, anche in quota parte, terreni a vocazione edificatoria;
 - c) i componenti il nucleo familiare e gli eventuali altri occupanti non possiedono a titolo di proprietà o di altro diritto reale, su tutto il territorio nazionale, anche in quota parte, terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2.135 C.C.);
 - d) che l'indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare non sia superiore € 5.000,00
4. La riduzione della tassa (quota fissa e quota variabile) in misura del sessanta per cento è accordata ai cittadini residenti nel Comune nei casi in cui si verificano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
 - a) il componente il nucleo familiare è persona ultrasettantenne, unico occupante o anche assistito da collaboratore domestico, non possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale, su tutto il territorio nazionale, anche in quota parte, altro fabbricato ad eccezione

dell'abitazione principale, classificata o classificabile al catasto nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, o A/6, e delle relative pertinenze;

- b) il componente il nucleo familiare non possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale, su tutto il territorio nazionale, anche in quota parte, terreni a vocazione edificatoria;
 - c) il componente il nucleo familiare non possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale, su tutto il territorio nazionale, anche in quota parte, terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2.135 C.C.);
 - d) che l'indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare non sia superiore a € 5.000,00.
5. La riduzione della tassa nella quota fissa e nella quota variabile in misura del quindici per cento è accordata ai cittadini residenti nel Comune con indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare non superiore a € 7.500,00.
 6. L'ottenimento delle agevolazioni è subordinato, a pena di decadenza, alla presentazione, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio, della richiesta sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sui modelli predisposti dall'ufficio comunale. In tale richiesta dovrà essere dichiarato il possesso delle condizioni di cui ai punti precedenti e dovrà essere indicato il numero di protocollo di presentazione ed il valore dell'attestazione ISEE ordinario e/o corrente in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza.
 7. Sono esentati dalla tassa i locali e le aree utilizzati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, ove vengono svolte, in forma diretta, esclusivamente attività nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza.
 8. Le agevolazioni previste nel presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 20 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni di cui all'art. 17 e le agevolazioni di cui all'art. 19 del presente regolamento non possono essere cumulate con altre riduzioni o agevolazioni.
2. Tutte le riduzioni e le agevolazioni previste nel presente regolamento, qualora cumulabili, si applicano secondo il criterio della progressività.

Art. 21 - PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati.

Art. 22 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 847, della legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno,

maggiorata di un importo percentuale pari al 50%.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone unico patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge n. 160/2019. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 23 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/10/2020.

Art. 24 - VERSAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria ed è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.
2. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti in base ai dati presenti nelle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta ordinaria, uno o più avvisi bonari che specificano per ogni utenza, il codice identificativo dell'utenza, le somme dovute per tributo, e tributo provinciale, oltre a tutti gli elementi che ne determinano la misura e che consentono un controllo della correttezza della sua determinazione, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate scadenti l'ultimo giorno utile dei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre. L'ammontare delle prime tre rate costituisce un acconto dell'importo dovuto, determinato in misura pari all'80%, calcolato sulla situazione rilevata alla data di elaborazione della fatturazione, applicando le tariffe deliberate per l'annualità precedente.
L'ammontare della quarta rata, scadente nell'ultimo giorno utile del mese di dicembre, costituirà il saldo dovuto sull'importo annuo, determinato applicando le tariffe deliberate per l'anno in corso.
3. Con scadenza nell'ultimo giorno del mese di aprile dell'anno successivo sarà conguagliata l'intera posizione ed emessa bollettazione per le posizioni non ricomprese nei precedenti invii.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento della tassa possono essere modificati in caso di gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.
5. Rimane salva la possibilità di emettere bollettazioni ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi che precedono al fine di recuperare eventuali posizioni non incluse nella bollettazione ordinaria.
6. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nell'avviso bonario successivo mediante conguaglio.
7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso bonario è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., un sollecito di pagamento. In tale atto sono indicate le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle sole spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento e interessi di cui all'art. 28 del presente regolamento.

Art. 25 - DICHIARAZIONE

1. Ai fini di una massima corrispondenza tra periodo d'imposta e versamenti, il contribuente dichiara entro il termine del 20 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della

detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Il termine perentorio è quello fissato dalla Legge 27.12.2013, n. 147 al 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. La dichiarazione deve essere effettuata utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
3. La dichiarazione, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito al comma 1.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) e del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TARI.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del contribuente e il numero dei domiciliati non residenti;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati anagrafici del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali (abitazione, garage, cantina, ecc.);
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., sede legale, codice ATECO e l'indicazione dell'attività prevalente svolta);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie e dati catastali dei locali e delle aree e dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al gestore del servizio o all'ufficio Protocollo del Comune, o spedita per posta, in via telematica, con posta certificata, via fax. La dichiarazione si intende consegnata dalla data di ricezione.
8. Gli uffici comunali competenti, in occasione di richiesta di residenza, rilascio licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 26 - ACCERTAMENTO

1. Il Comune o altro soggetto incaricato, notifica nei termini previsti dalla normativa vigente, l'avviso di accertamento esecutivo di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, si considerano valide le determinazioni induttive effettuate attraverso la consultazione delle banche dati disponibili da parte dell'Amministrazione.
In assenza delle suddette rilevazioni, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, si considera valida come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. L'avviso di accertamento, d'ufficio o in rettifica, è notificato al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione o avrebbe dovuto essere effettuato il versamento.
4. L'avviso di accertamento che ha natura di titolo esecutivo, in forza della L. 160 del 27 dicembre 2019, specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi secondo quanto stabilito dal regolamento delle entrate tributarie del Comune, e spese di notifica, da versare in un'unica rata entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva.
5. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateizzazione in conformità al regolamento comunale sulla applicazione dei tributi locali.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive.

Art. 27 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Municipale designa un Funzionario responsabile a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 28 - SANZIONI

1. In caso di omesso o parziale pagamento del sollecito di cui all'art. 24, si procede alla notifica di un avviso di accertamento, con addebito della sanzione del 30% e degli interessi in conformità a quanto stabilito dal regolamento delle entrate tributarie del Comune, e dal Decreto Legislativo 471/97 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97. Tali somme sono rateizzabili con le modalità indicate nel regolamento comunale per l'applicazione delle Entrate Tributarie.
2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si provvede ad emettere avviso di accertamento relativamente all'anno in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata ed a quelli successivi, sino all'anno di regolarizzazione della violazione, applicando la sanzione dal 100% al 200 % della tassa non versata con un minimo di € 50,00.
4. In caso di dichiarazione infedele o incompleta, si provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quelli successivi, sino all'anno di regolarizzazione della violazione, avviso di accertamento applicando una sanzione dal 50% al 100% della tassa dovuta con un minimo di € 50,00.
5. Per le altre violazioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, art. 1 L. 147/2014 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.
7. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 6 sono ridotte ad un terzo, se entro il termine di proposizione del ricorso interviene l'acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
8. Per ritardati pagamenti su solleciti si applicano le sanzioni previste dall'art.13 del D.lgs 471/97 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 29 - RISCOSSIONE COATTIVA E CONTENZIOSO

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate nei termini previsti, sono riscosse coattivamente a mezzo ruolo coattivo ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Contro l'avviso di accertamento esecutivo, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 30 - NORME TRANSITORIE

1. Per l'anno 2022, in seguito all'adozione di nuovi sistemi informativi e all'adozione del sistema di tariffa incentivante, è prevista, con scadenza 30 ottobre 2022 una rata di acconto dell'importo dovuto determinata in misura pari al 25%, calcolato sulla situazione rilevata alla data di elaborazione della fatturazione, applicando le tariffe deliberate per l'annualità precedente.
Il saldo dovuto sull'importo annuo, determinato applicando le tariffe deliberate per l'anno in corso, sarà ripartito in tre rate scadenti il 31/12/2022, 28/02/2023 e 30/04/2023.
2. Per l'anno 2022, con scadenza nell'ultimo giorno del mese di maggio, sarà conguagliata l'intera posizione dell'anno precedente ed emessa bollettazione per le posizioni non ricomprese nei precedenti invii.

Art. 31 - NORME FINALI E DI RINVIO - ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2022.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.